

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Le più belle Parole di Giustizia



DIRE/FARE IL DIRITTO NEL XXI SECOLO

Giovanni Canzio

Primo presidente emerito della Corte di cassazione

Abstract:

[Speaking/Doing the Law in the 21st Century] This essay offers a reflection on the meaning of “saying/doing the law” in the 21st century, identifying four epistemologically significant “turning points”: the central role of constitutional principles in interpreting individual cases, the growing influence of supranational law, the encounter with multiculturalism, and the evolution of the fight against the mafia and organized crime. The author highlights a possible fracture between the temporal dimension of justice and the urgency of the postmodern present. A reform of the professional training of legal practitioners - judges, lawyers, and court staff - is advocated, particularly in light of scientific and technological advancements and the increasing use of AI.

Key words:

“Saying/doing the law”, 21st century, Multiculturalism, Rule of law, Professional training

Vol. 13 (2025)





Dire/Fare il diritto nel XXI secolo

Giovanni Canzio *

1. Ha un senso – e quale – la lettura che si propone di una serie di questioni in materia di giustizia, dal titolo “*Dire/Fare il diritto nel XXI secolo*”?

Non s’intende certo sostenere che l’apertura del terzo millennio sia caratterizzata da una netta cesura delle forme e dei contenuti di *jus dicere* rispetto all’ultimo secolo del precedente millennio, anche se non vi è dubbio che il progresso scientifico e i conseguenti sviluppi tecnologici hanno messo in seria discussione i tradizionali caratteri del *fare*, prima ancora del *dire* il diritto, da parte sia del legislatore che del giudice e più in generale di tutti i protagonisti del processo. Basti pensare alle nuove sfide dell’informatica e della telematica giudiziaria, della digitalizzazione degli atti, dei processi da remoto o alla inedita e non ancora del tutto esplorata frontiera dell’intelligenza artificiale e della giustizia predittiva!

In realtà, le forme espressive del linguaggio del diritto affondano le loro profonde radici nel vissuto storico di numerose generazioni che si sono succedute nei secoli e che ne forgiavano i contenuti. Sicché appare davvero difficile registrare fratture tanto radicali da mettere ai margini il fuoco della continuità, che sempre cova sotto le ceneri nell’opera dei giuristi.

E però, se si analizza con attenzione questo particolare tornante della storia nella prospettiva della mentalità dei giuristi, s’intravedono oggi, se non cesure, almeno quattro, significative, “svolte” di sicuro rilievo epistemologico.

2. La prima, che nella sua possente dimensione valoriale si staglia all’orizzonte fin dall’ultimo venticinquennio del secolo scorso per esplodere infine nella sua pienezza, è segnata dal riconoscimento dei principi della Costituzione repubblicana del 1948 nel tessuto argomentativo del ragionamento delle parti e del giudice, ai fini della ricerca e della scoperta (*l’Invenzione del diritto*, secondo la felice definizione di Paolo Grossi, 2017) della soluzione

* Giovanni Canzio è Primo Presidente Emerito della Suprema Corte di Cassazione e Dirigente del Tribunale di San Marino.

Riceviamo con grande onore questa riflessione che gentilmente l’Autore ci ha voluto inviare e che collochiamo per il suo prestigio e per coerenza tematica nella sezione *Le più belle Parole di Giustizia*.

interpretativa e decisoria del caso concreto, che – come ha ripetutamente avvertito la Corte costituzionale – sia “costituzionalmente orientata”.

3. La seconda, di più recente datazione e comunque acquisita nel nostro Paese con colpevole ritardo, è data dall’irrompere, nei classici e fino ad allora impermeabili schemi concettuali dell’ordinamento interno e nella formazione del diritto vivente nazionale, delle regole, dei principi e degli orientamenti giurisprudenziali provenienti dall’ordinamento sovranazionale di pertinenza dell’Unione Europea e dai *dicta* della Corte di giustizia di Lussemburgo, oppure di fonte convenzionale, come la Convenzione europea per i diritti dell’uomo e gli arresti della Corte di Strasburgo, ma anche da altre giurisdizioni esterne, come la Corte internazionale di giustizia e la Corte penale internazionale.

A fronte dell’obbligo costituzionale di fedeltà all’esclusivo primato della legge, come metro e limite cui conformare la sua attività (il giudice *dice*, non *fa* il diritto), nel vertiginoso intreccio di relazioni fra gli ordinamenti interno, euro-unitario e convenzionale e nella stratificazione *multilevel* delle fonti del diritto, si allarga il quadro di riferimento delle ragioni giustificative della decisione (“*Il giudice nel labirinto*” recita il titolo di un bel libro di Vittorio Manes, 2012; “*I tribunali di Babele?*”, secondo la caustica definizione di Sabino Cassese, 2009).

Il solido ancoraggio dell’autorevolezza della soluzione adottata pretende che essa sia non solo aderente alle leggi e alla Costituzione, ma altresì comunitariamente e convenzionalmente orientata. Nell’interazione degli spazi di discrezionalità giudiziale con la rete plurilivello dei metavalori, secondo la lettura che ne offre il diritto vivente, nazionale e sovranazionale, viene sviluppandosi il fenomeno del “dialogo fra le Corti”, in un costante confronto ermeneutico, mirato alla costruzione di comuni standard di tutela dei diritti fondamentali: verso uno *jus commune* europeo, quindi!

Nella costante, talora anche contrastata, dialettica fra i differenti ordinamenti e statuti delle giurisdizioni si acquisisce, inoltre, la consapevolezza di un ulteriore aspetto della società postmoderna. In essa, la legittimazione del giudice (come di ogni altro attore del processo) non è data, una volta per tutte, dalla circostanza che s’indossa una toga, bensì va conquistata sul campo con professionalità, sobrietà, senso dell’etica e responsabilità, intesi come profili necessari di permanente conferma della fiducia dei cittadini nello Stato di diritto a fronte del potere “terribile e odioso” (Condorcet) espresso nell’esercizio della giurisdizione.

Indipendenza, autonomia, libertà di giudizio e imparzialità restano certamente precondizioni indispensabili per “dire/fare il diritto”. E però – come è stato efficacemente affermato – “*Terzo non basta!*” Oltre la fedeltà al principio di legalità e la dimostrazione di un efficiente governo dei modi e dei tempi della sua attività, a guidare il giudice soccorrono una rigorosa deontologia professionale, anche nei rapporti coi *media* e i *social*, e il bagaglio di una cultura larga, sia giuridica che umanistico-letteraria e scientifica, di cui egli s’avvale per risolvere casi e questioni di non ordinaria complessità fattuale o di importante rilievo economico-sociale.

D’altra parte, l’intensificarsi della omogeneità culturale del ceto dei giuristi può rafforzare – nel coniugare poteri, professionalità, etica e responsabilità – l’autorevolezza della giurisdizione, laddove sia condiviso l’impegno di assicurare la promozione e la tutela effettiva della dignità, dei diritti fondamentali e delle libertà della persona.

4. La terza, pure interessante, svolta nasce da una domanda che nel tempo si va facendo sempre più drammatica. Che fare se e quando il modello culturale tradizionale, come normato nei principi democratici e laici e nel diritto vivente degli ordinamenti di matrice

occidentale ed europea, venga sfidato e messo in discussione da culture “altre”? Ragioni di carattere etico e di coerenza costituzionale imporrebbero il riconoscimento *tout court* della pari dignità fra civiltà e culture diverse. Ma, a ben vedere, il multiculturalismo contemporaneo investe la disciplina di quei comportamenti nei quali emerge, in concreto, un conflitto normo-culturale fra la regola interna stabilita per ogni individuo dall’ordinamento nazionale o europeo e la diversa, talora opposta, regola esterna che giustifica talune condotte di persone originariamente appartenenti a un gruppo etnico o religioso, pure definite illecite o addirittura criminose dalla prima.

In questo caso, gli attori della giurisdizione sono chiamati a misurare, secondo i parametri di un ragionevole e proporzionato bilanciamento, la legittimità o meno della motivazione culturale di quel gesto per pervenire alla giusta soluzione del caso concreto. L’operazione decisoria è illuminata, di volta in volta, dai principi affermati nelle Carte dei diritti inviolabili e delle libertà fondamentali dell’individuo, al cui centro si pone il meta-valore della dignità della persona, in equilibrata relazione tuttavia con l’esigenza di garantire la sicurezza dello Stato e dei cittadini e di non disperdere il patrimonio secolare di faticose conquiste sul terreno dei diritti civili.

È questo il nuovo scenario, reso più complicato dall’incontenibile accentuarsi del fenomeno migratorio, in cui si vanno iscrivendo i confini della difficile e per molti aspetti intrigante opera ermeneutica delle giurisdizioni nazionali ed europee.

5. Un ultimo cambiamento di direzione merita infine di essere segnalato in tema di contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata di tipo eversivo. Non solo una doverosa resa degli onori alle eroiche figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ai quali dobbiamo la fondazione dell’intero apparato concettuale delle norme, delle strutture e degli orientamenti giurisprudenziali in materia. Ma anche l’indicazione di un ulteriore, pure significativo, snodo che, a cavallo fra il secondo e il terzo millennio, ha segnato il lungo e travagliato percorso della giurisdizione.

Il cd. maxiprocesso palermitano, che prese inizio il 10 febbraio 1986 nell’aula bunker del carcere dell’Ucciardone, aprì per la prima volta squarci di luce e verità su una realtà criminale fino ad allora inaccessibile, facendo capire che, con la caduta del muro di silenzio e omertà, la mafia potesse essere sconfitta nelle aule di giustizia. La Corte di cassazione, a sua volta, celebrò il giudizio conclusivo il 30 gennaio 1992, a distanza di appena un anno dalla decisione di appello: un esempio eclatante di rispetto delle garanzie dello Stato di diritto, di efficienza e di ragionevole durata del processo.

Da allora l’opera dei giudici, con l’ausilio del pensiero critico della dottrina, ha contribuito progressivamente alla costruzione delle categorie che selezionano l’area di tipicità delle fattispecie associative o marcano la legalità del modello del “doppio binario”, nel rispetto delle regole del giusto processo, persino negli anni della più acuta e drammatica emergenza degli omicidi di mafia o di terrorismo. Quindi: un decisivo salto di qualità rispetto al passato nelle strategie che vedono coinvolta la giurisdizione nel contrasto al fenomeno mafioso e alla eversione criminale.

6. Continuità, tradizione, evoluzione, innovazione, cesura sono parole che da sempre accompagnano il fluire della storia del diritto e della giurisprudenza. Ebbene, le dinamiche delle “svolte” sopra delineate rappresentano – come si è detto – cambiamenti di direzione, nella veste di forme nuove dell’archetipo.

Su un punto, tuttavia, non sono certo che non si sia, viceversa, in presenza di una effettiva “frattura” del paradigma classico di *jus dicere*: il postmoderno ha reso oltremodo

difficile e controverso il rapporto fra la categoria concettuale del “tempo” e la funzione di “giustizia”.

Questa esige scansioni temporali adeguate al consolidamento e al disciplinamento delle novità, al consapevole posizionamento attorno ad esse dei protagonisti della giurisdizione, come pure all’attenta analisi dei casi e delle questioni, alla scelta meditata della soluzione giusta e alla spiegazione, sintetica ma chiara, delle ragioni della decisione, che l’ansia di deliberare, comunque e in fretta, rischia di condizionare negativamente quanto a prevedibilità, autorevolezza e stabilità.

Per questo peculiare aspetto, non sembra di assistere alla mera sperimentazione di una pagina nuova del medesimo archetipo, ma forse a un reale e irreversibile “mutamento” della tradizionale opera di dire, scrivere, fare il diritto.

Risulta, infatti, evidente lo scarto di paradigma rispetto al comune agire quotidiano, che appare, viceversa, orientato intorno al “*presente continuo*” e al “*tutto accade ora*” (D. Ruskoff, 2014).

Che fare per sanare o quantomeno mitigare gli effetti pregiudizievoli della cennata discrasia? Per un verso, nel coniugare efficienza, qualità e garanzie, l’essenza e gli ordinati ritmi della giurisdizione vanno salvaguardati. E però, per altro verso, la mentalità dell’uomo postmoderno e il prorompente progresso scientifico e tecnologico che ne rimarca la transizione – si pensi agli attuali e soprattutto ai futuri approdi applicativi dell’IA! – pretendono un serio cambio di passo nella razionalizzazione, trasparenza e comprensibilità del linguaggio e della comunicazione degli atti e dei provvedimenti giudiziari. In termini (come avverte I. Calvino, 1993) di riduzione di peso della loro struttura verbale, di rapida messa a fuoco delle questioni agitate, di essenzialità ed esattezza quasi geometrica degli argomenti.

Tutto ciò comporta una ormai indifferibile e radicale opera di rinnovamento metodologico della formazione professionale di quanti sono destinati ad esercitare il “mestiere” di attore nel processo – magistrati, avvocati, personale di cancelleria –: a “*dire/fare il diritto nel XXI secolo*”.

Cultura giuridica e diritto vivente

Boards

Scientific Director

Marina Frunzio (Università di Urbino Carlo Bo)

Advising Board

Jean Andreau (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris), Gavin Barrett (University College Dublin), Antonio Blanc Altemir (Universitat de Lleida), Licia Califano (Università di Urbino Carlo Bo), Maria Aránzazu Calzada González (Universitat de Alicante), Irene Canfora (Università di Bari Aldo Moro), Donato Carusi (Università di Genova), Francesco Paolo Casavola † (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Maria D'Arienzo (Università di Napoli Federico II), Arno Dal Ri Jr (Universidade Federal de Santa Catarina), Lucio De Giovanni (Università di Napoli Federico II), Carla Faralli (Università di Bologna), Lorenzo Gaeta (Università di Siena), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Paolo Ferretti (Università di Trieste), Matteo Gnes (Università di Urbino Carlo Bo), Peter Gröschler (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Barbara Janusz-Pohl (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Giovanni Luchetti (Università di Bologna), Belén Malavé Osuna (Universitat de Málaga), Manuela Mantovani (Università di Padova), Valerio Marotta (Università di Pavia), Realino Marra (Università di Genova), Maria Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Luca Nogler (Università di Trento), Malina Novkirishka (Sofia University 'St. Kliment Ohridski'), Paolo Pascucci (Università di Urbino Carlo Bo), Susi Pelotti (Università di Bologna), Aldo Petrucci (Università di Pisa), Federico Procchi (Università di Pisa), Orlando Roselli (Università di Firenze), Gianni Santucci (Università di Bologna), Emanuele Stolfi (Università di Siena), María Isabel Torres Cazorla (Universitat de Málaga), Patrick Vlacic (University of Ljubljana), Umberto Vincenti (Università di Padova), Kevin Warwick (Reading and Coventry Universities)

Editorial Board

Maria Luisa Biccari (Università di Urbino Carlo Bo), Andrea Faraci (Università di Bologna), Sandro Notari (Università di Urbino Carlo Bo), Alvisè Schiavon (Università di Bologna), Andrea Zampini (Università di Urbino Carlo Bo)

Cultura giuridica e diritto vivente (redazioneculturagiuridica@uniurb.it) - Rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR ai fini dell'ASN - Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) - Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
